



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4694 del 2010, proposto da:
ANCHISE COOPERATIVA SOCIALE, rappresentata e difesa
dall'Avv. Lucio Perone, con il quale è elettivamente domiciliata in
Napoli alla Via Santa Lucia nn. 32/34 presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Ciappa;

contro

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in
Napoli alla Via Diaz n. 11;
- COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Donatangelo Cancelmo e Catello De Simone
dell'Avvocatura Municipale, e domiciliato per legge presso la

Segreteria di questo Tribunale in mancanza di domicilio eletto in Napoli;

- I.N.P.S., non costituito in giudizio;

nei confronti di

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI KRATOS, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise, Stazione Unica Appaltante ente delegato dal Comune di Castellammare di Stabia, prot. n. 13556 del 25 giugno 2010, con il quale è stata revocata alla ricorrente l'aggiudicazione provvisoria del servizio di assistenza domiciliare integrata per anziani, è stato disposto l'incameramento della cauzione provvisoria prestata dalla stessa ed è stato aggiudicato definitivamente il servizio in favore del Consorzio Cooperative Sociali Kratos, nonché della relativa nota di comunicazione;

b) del DURC emesso dall'INPS di Castellammare di Stabia in data 10 maggio 2010, nel quale si certificava la situazione di irregolarità contributiva della ricorrente alla data del 14 dicembre 2009;

c) (se ed in quanto occorra) della nota dell'INPS di Castellammare di Stabia prot. n. 5101.11/06/2010.0050208 dell'11 giugno 2010, con cui è stata confermata la certificazione di irregolarità contributiva contenuta nel predetto DURC;

- d) del contratto di appalto (ove nel frattempo intervenuto);
- e) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, consequenziale e/o presupposto, comunque lesivo degli interessi della cooperativa ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letto l'art. 120, comma 10, del c.p.a. sull'ordinaria redazione della sentenza in forma semplificata nel cd. rito appalti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

- con il gravame in trattazione, la cooperativa ricorrente impugna il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in epigrafe descritto, unitamente alle risultanze certificative dell'INPS circa la regolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi, deducendo censure attinenti alla violazione del codice dei contratti pubblici e della normativa previdenziale nonché alla violazione e/o falsa applicazione della sentenza di questo Tribunale n. 1359/2010;
- occorre premettere che la stazione appaltante ha provveduto alla

revoca dell'aggiudicazione provvisoria perché ha appurato che la ricorrente versava, alla data del 14 dicembre 2009, ossia al momento della presentazione dell'offerta, in una situazione di irregolarità contributiva, certificata nel DURC rilasciato dalla sede INPS di Castellammare di Stabia il 10 maggio 2010 e confermata dallo stesso ente (a seguito di controdeduzioni della ricorrente) con nota prot. n. 5101.11/06/2010.0050208 dell'11 giugno 2010;

- in dettaglio, in tale ultima nota, richiamata nella parte motiva del decreto di revoca, si formulano le seguenti osservazioni: “In relazione a quanto in oggetto e alla specifica richiesta si conferma tutto quanto certificato, precisando che le regolarità accertate al 17/09/2009, al 03/12/2009 e al 30/11/2009 erano tali in quanto le inadempienze, relative ai debiti nella gestione separata, sono state elaborate e trasmesse sugli archivi centrali, e quindi consultabili da questa U.d.P., soltanto all'inizio del 2010. (...). Si conferma che la ditta ha regolarizzato tutti gli addebiti come dichiarato nella nota de qua, e che oggi possa ritenersi in regola con gli adempimenti contributivi e retributivi;”;

- ciò chiarito, si palesa fondata la censura, articolata nel primo motivo, con cui parte ricorrente stigmatizza la mancanza del requisito della violazione contributiva definitivamente accertata alla data di presentazione dell'offerta, atteso che l'inadempimento contributivo sarebbe risultato noto allo stesso ente previdenziale solo nei primi mesi del 2010;

- è principio consolidato in giurisprudenza, e condiviso dal Collegio, che il DURC si configura come dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c.; pertanto, esso fa prova fino a querela di falso e, attesa la sua natura giuridica, non lascia alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute inerenti al settore previdenziale, in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulle finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 4 agosto 2010 n. 5213; Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 aprile 2010 n. 1934 e n. 1931);

- inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del d.m. 24 ottobre 2007 (emanato in attuazione dell'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006), il DURC ha acquisito l'idoneità ad attestare anche la qualità dell'inadempimento degli obblighi contributivi, dando conto solo delle situazioni irregolari che superano una certa soglia di gravità (determinata autonomamente dal citato decreto) e di quelle definitivamente accertate, con la conseguenza che in forza di tale decreto la dichiarazione di irregolarità contenuta nel DURC è destinata a costituire grave indizio, sufficiente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di autotutela per insussistenza del requisito di cui

all'art. 38, comma 1, lett. i), del codice dei contratti pubblici, che sia stata commessa una violazione contributiva grave e definitivamente accertata (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 luglio 2010 n. 16605);

- tuttavia, quanto sopra esposto non impedisce al giudice amministrativo di sindacare le valutazioni di “gravità” e di “definitivo accertamento” compiute dall'ente previdenziale prima del rilascio della certificazione negativa di regolarità contributiva, concretandosi queste in attività di giudizio dell'autorità preposta all'emanazione del DURC;

- in particolare, perché un inadempimento contributivo possa essere qualificato come “violazione definitivamente accertata”, è necessario non solo che l'infrazione sia stata debitamente accertata dai competenti organi previdenziali come esistente ad una determinata data, ma anche che non risultino pendenti avverso di essa ricorsi amministrativi o giurisdizionali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1931/2010 cit. e 27 febbraio 2008 n. 716);

- ebbene, nel caso specifico è carente proprio l'elemento del debito accertamento, dal momento che dalla nota (confermativa) dell'INPS dell'11 giugno 2010 si evince che, alla data del 14 dicembre 2009, era impossibile sia per la ricorrente sia per l'ente previdenziale avere contezza della situazione di irregolarità contributiva, essendo questa stata appurata nella sua consistenza solo nei primi mesi del 2010;

- ne discende che se il 14 dicembre 2009 la ricorrente avesse chiesto,

in ipotesi, il proprio DURC aggiornato a quella data, questo sarebbe risultato regolare ad onta di quello aggiornato rilasciato il 10 maggio 2010, posto a base del provvedimento di revoca;

- pertanto, anche in ossequio al fondamentale principio di tutela dell'affidamento, che esclude che possano essere imputate alla ricorrente ignara le conseguenze dei ritardi negli aggiornamenti degli archivi INPS, deve ritenersi che alla data del 14 dicembre 2009, cioè al momento della presentazione dell'offerta, non fosse ravvisabile a carico della stessa alcuna violazione definitivamente accertata degli obblighi contributivi, proprio perché a quella data l'ente previdenziale non era in grado di acclarare la sussistenza di alcuna situazione di irregolarità;

- ciò determina l'illegittimità degli atti certificativi dell'irregolarità contributiva e del decreto con cui è stata revocata alla ricorrente l'aggiudicazione provvisoria, incamerata la cauzione provvisoria e disposta l'aggiudicazione definitiva in favore del consorzio Kratos, con conseguente annullamento degli stessi, restando assorbite le rimanenti censure quivi non esaminate;

- non può, viceversa, disporsi l'annullamento (rectius l'inefficacia) del contratto eventualmente intervenuto a valle dell'aggiudicazione definitiva, non risultando dalle emergenze processuali la sua stipulazione;

- in conclusione, l'odierno ricorso deve essere accolto nei sensi sopra precisati, mentre la novità della vicenda contenziosa costituisce

particolare motivo per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifuso dal Ministero soccombente in favore della cooperativa ricorrente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi precisati in motivazione.

Compensa le spese tra le parti ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifuso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in favore della cooperativa ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente FF

Paolo Corciulo, Consigliere

Carlo Dell'Olio, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)